Associazioni di Promozione Sociale (APS): il regime fiscale

di Gianfranco Visconti

Pubblicato il 18 Luglio 2019

In questo articolo trattiamo il **regime fiscale definitivo** delle **Associazioni di Promozione Sociale** (APS) in qualità di Enti del Terzo Settore (ETS) **non commerciali ai fini IRES ed IVA** a partire **dall'anno di imposta 2020**: puntiamo l'attenzione sulla non commercialità delle attività di interesse generale.

Abbiamo già discusso in precedenza del regime transitorio ai fini IVA per gli anni d'imposta 2018 e 2019 per le APS. Recupera qui l'articolo >

In questo intervento invece ci dedicheremo all'analisi del **nuovo regime fiscale** ed in particolare al requisito della **non commercialità**.

Nuovo regime fiscale agevolato per le APS: quando entra in vigore

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Il **nuovo regime fiscale agevolato** delle **Associazioni di Promozione Sociale** relativo all'imposta sul reddito (IRES) e all'Imposta sul valore aggiunto (IVA) è contenuto negli artt. 85 e 86 del D.Lgs. 117/2017.

Gli art. 85 e 86 **entreranno in vigore a partire dall'anno di imposta 2020** (anno di imposta successivo all'avvio dell'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, come si deduce dal 1° e 2° comma dell'art. 53 del D.Lgs. 117/2017 e salvo rinvii) con l'unica eccezione del 7° comma dell'art. 85, come prevedono il 1° e il 2° comma dell'art. 104 dello stesso decreto.

L'art. 86 si applica anche alle **organizzazioni di volontariato (OdV)**.

APS: quando svolgono attività istituzionali non commerciali

Prima di esaminare gli artt. 85 e 86, dobbiamo precisare che le **attività istituzionali** (cioè quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 previste dallo statuto) **svolte dalle APS si considerano non commerciali** quando sono svolte:

- **a titolo gratuito**
- o dietro versamento di **corrispettivi che non superano i costi effettivi di esse** (e quindi dei beni o dei da esse servizi prodotti),

tenuto conto anche degli eventuali apporti economici degli enti pubblici e degli importi di partecipazione alla spesa da parte degli utenti finali previsti dalla legge (2° comma dell'art. 79 dello stesso decreto; anche questo articolo entra in vigore a partire dall'anno di imposta 2020).

Esenzione da IRES e IVA

Essendo di **natura non commer**

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D